

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 9334 41.11.2020 del 27 maggio 2020 / Pos. n. 4

Oggetto: Compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio sindacale delle società partecipate.

Assessorato regionale dell'Economia
- Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione (rif.
nota 27 aprile 2020, prot. n. 19745)

1. Nella nota in riferimento, codesta Ragioneria Generale rappresenta che da talune società in controllo pubblico della Regione Siciliana pervengono richieste di chiarimenti in merito *“al compenso annuale da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti delle medesime”*.

Riferisce altresì codesto Dipartimento che una società interamente controllata dalla Regione, *“sostiene che il predetto compenso, pur se omnicomprensivo, debba essere corrisposto al netto di IVA ed oneri per Cpa”*.

Tale conclusione troverebbe conferma in *“un articolo pubblicato su di un quotidiano on-line di Marco Bertocchi dal titolo <Compenso dei revisori dei conti> (che appare però riferito ai revisori degli enti locali)”*, laddove si legge che *“Il compenso dei revisori è da ritenersi, come emerge dal D.M. 20.05.2005 del Ministero dell'Interno, al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni normative ...”*.

In effetti, precisa codesta Amministrazione che il predetto articolo 2 del citato decreto ministeriale 20 maggio 2005 prevede: *“i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto di IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge”*.

Tuttavia, codesto Richiedente richiama, altresì, la Circolare 31 maggio 2017, n. 17 contenente le *“Linee guida Attività Collegio dei Revisori nelle Istituzioni Scolastiche Statali della Regione Sicilia”*, laddove si legge che *“il comma 2 dell'art. 9 della l.r. n. 6/2000, così come modificato dalla lettera b) dell'art. 34 della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, stabilisce che il <compenso annuale da corrispondere al Presidente ed al Componente del Collegio è determinato, ..., rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente> ...”*.

Ciò premesso, codesta Amministrazione pone all'Ufficio il quesito se il compenso del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti delle società a partecipazione regionale debba essere corrisposto al netto di IVA ed oneri per Cpa, come sostenuto dalla società controllata, ovvero al lordo, comprensivo cioè di IVA e oneri di legge, *“così come previsto dalla normativa per le Istituzioni scolastiche Statali della Regione Siciliana, estesa, in via interpretativa, alla fattispecie in questione”*.

Al riguardo codesta Ragioneria Generale propende per la seconda soluzione.

2. Preliminarmente occorre delineare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a quest'Ufficio che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - deve ritenersi limitato a quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo, pertanto, esclusa l'interpretazione della legislazione statale.

Esula, altresì, dalle competenze dello Scrivente ogni considerazione sull'applicazione in concreto delle disposizioni normative trattandosi di atti di natura gestionale, come tali ascritti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Amministrazione attiva e, dunque, rientranti nella discrezionalità e responsabilità della stessa.

Pertanto, nell'ottica della fattiva collaborazione, ci si limiterà a fornire talune considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno orientare e supportare l'operato di codesto Richiedente nella fattispecie concreta.

Giova, anzitutto, delineare il quadro normativo rilevante.

I criteri per la determinazione dei compensi degli organi, anche di controllo, delle società a partecipazione pubblica trovano fondamento nell'articolo 11, comma 6¹, del “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che introduce un nuovo sistema di determinazione dei compensi dei predetti organi basato sulla ripartizione in fasce delle società: la medesima disposizione, invero, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di adozione, per la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico.

La richiamata norma statale dispone espressamente che, per ciascuna fascia, è stabilito il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento “*per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei*

¹ L'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”.*

compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”.

Al riguardo si fa presente che, sebbene la predetta norma contenga i criteri cui devono attenersi i competenti organi statali in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, tuttavia, ad avviso dello Scrivente, sembra che la stessa assuma comunque una valenza prescrittiva di carattere generale e, come tale, rilevi direttamente ai fini della determinazione del compenso dell'organo di controllo delle società partecipate.

Tale soluzione interpretativa troverebbe conferma nel recente Orientamento 10 giugno 2019² del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, nel fornire indicazioni con riferimento alle criticità riscontrate dalle società per la determinazione dei compensi degli organi seppure amministrativi delle stesse, richiama espressamente l'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, quale disposizione immediatamente prescrittiva anche per le società stesse, specificando che, *“in ogni caso”*, resta fermo il limite massimo ivi previsto, determinato *“al lordo”* dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, sembra che il compenso del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate debba essere determinato al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Infine, mette appena conto di rilevare che non appaiono applicabili nella fattispecie in esame né il decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005³, né la circolare 31 maggio 2017, n. 17, richiamati in epigrafe, attesa la diversità dei soggetti destinatari delle predette fonti che concernono, rispettivamente, i revisori dei conti degli enti locali e quelli delle Istituzioni scolastiche statali della Regione.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

² Si segnala che L'Orientamento 10 giugno 2019 è già stato richiamato dallo Scrivente nei pareri n. 138.11.2019 e 150.11.2019 resi a codesta Ragioneria Generale.

³ Per completezza espositiva si fa presente che i limiti massimi dei compensi da attribuire ai revisori dei conti degli enti locali sono stati aggiornati, da ultimo, con il D.M. 21 dicembre 2018, *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”*, che all'articolo 1 fa riferimento espresso agli *“organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993